**ALLEGATO "A" al n.263 di Repertorio e n.196 di Raccolta**

STATUTO

dell'Associazione non riconosciuta

**"WEIMARANER CLUB ITALIA"**

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

E' costituita, con sede in Italia presso il domicilio del Presidente pro-tempore o in altro luogo definito al momento dell'insediamento del Consiglio Direttivo, l'Associazione specializzata non avente fini di lucro denominata: "WEIMARANER CLUB ITALIA".

Il WEIMARANER CLUB ITALIA agisce senza perseguire fini di lucro ed ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo della razza Weimaraner (Bracco di Weimar) a pelo corto ed a pelo lungo, svolgendo anche incarichi di ricerca e di verifica affidati dall'ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. A tal fine il WEIMARANER CLUB ITALIA fornisce periodicamente all'ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obbiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.

Articolo 2

Per il conseguimento dei fini di cui sopra il WEIMARANER CLUB ITALIA:

A) Propaganda la divulgazione della razza Weimaraner (Bracco di Weimar) sia a pelo corto che lungo ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto agli scopi anzidetti;

B) è associato all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che gli saranno da esso delegati sotto l'indirizzo, la vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell'ENCI;

C) Organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con ENCI, le associazioni cinofile da esso riconosciute, oppure con altri enti o Associazioni specializzate, anch'essi interessati a tali iniziate, richiedendo l'approvazione preventiva ed il riconoscimento dell'ENCI, nel quadro e con la disciplina da questo stabilite.

Articolo 3

Possono esser soci del WEIMARANER CLUB ITALIA tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse al miglioramento della razza Weimaraner (Bracco di Weimar) sia a pelo corto sia a pelo lungo, la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 4

I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti del WEIMARANER CLUB ITALIA in conseguenza dell'appartenenza all'una o all'altra categoria sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale, in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed alle attività del sodalizio.
Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari coloro che abbiano acquisito particolare benemerenze nel campo della cinofilia o abbiano svolto attività meritorie a favore del sodalizio.
Ai soci Onorari non spetta il diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota annuale.
Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.
Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che il WEIMARANAR CLUB ITALIA stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra il Club ed i propri soci, con uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dallo stesso promosse.

Articolo 5

La domanda di ammissione a socio è proposta per iscritto. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna a rispettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea. Ogni domanda dovrà avere il conforto della presentazione dell'aspirante socio da parte di due soci in regola con il versamento della quota sociale e non sottoposti, in quel momento, a provvedimenti disciplinari.
Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo entro 120 giorni dalla data di presentazione della stessa. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione tramite istanza presentata al Presidente del Club, che ha cura di portare la questione alla prima Assemblea utile.
Le domande di ammissione a socio presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

Articolo 6

L'Assemblea Generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute al club dai soci.
La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile, né rimborsabile ed è intrasmissibile ai terzi.

Articolo 7

L'iscrizione a socio vale per l'annata in corso e si intenderà tacitamente rinnovata per l'anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata o per e-mail con

avviso di ricezione un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo.

Articolo 8

La qualità di socio si perde:

a) Per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art.7;

b) Per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al primo marzo di ogni anno;

c) Per espulsione deliberata dall'Assemblea Generale dei soci su proposta del Comitato dei Probiviri con le modalità previste dal successivo articolo 24.

Chi per qualsiasi motivo cessa la qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Articolo 9

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale.

**ORGANI SOCIALI**

Articolo 10

Sono organi del WEIMARANER CLUB ITALIA

a) L'Assemblea Generale dei Soci

b) Il Consiglio Direttivo

c) Il Presidente

d) Il Comitato dei Probiviri

e) Il Collegio Sindacale o il Revisore Unico

**ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

Articolo 11

L'Assemblea Generale dei Soci è composta dai soci maggiorenni in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.

In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata. Ogni socio, titolare del diritto di voto, può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dai soci cui sono intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio.

Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad altro socio.

Non è ammesso il voto per posta.

Articolo 12

L'Assemblea Generale dei soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente se nominato, oppure qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere tra i presenti tre scrutatori cui spetta di verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L'Assemblea Generale dei soci delibera a maggioranza dei voti; in caso di parità si procederà ad altra immediata vota-

zione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Articolo 13

L'Assemblea Generale dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, in Italia, in luogo di facile accesso individuato dal Consiglio Direttivo, entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso e per il primo trimestre dell'anno successivo;

In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi data allorché lo ritenga necessario: il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Sindaci/Revisore Unico o almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione è annunciata dal Presidente con l'invio ai soci, per posta ordinaria e per posta elettronica, degli inviti a parteciparvi che dovranno essere spediti almeno 15 giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Negli inviti dovranno sempre essere indicati almeno:

- la data, la località e l'ora della riunione
- l'ordine del giorno da trattare

L'Assemblea Generale dei soci è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori; trascorsa almeno un'ora da quella indicata nell'avviso, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

I soci onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere parola, senza però diritto di voto.

Articolo 14

L'Assemblea Generale dei soci ha il compito di deliberare:

a) sul programma generale del WEIMARANER CLUB ITALIA;

b) sulla elezione di: Consiglio Direttivo, Comitato dei Probiviri, Collegio Sindacale/Revisore Unico;

c) sul rendiconto economico finanziario;

d) sulle modifiche dello Statuto;

e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci previste nell'art. 4;

f) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che non sia di competenza di altro organo sociale.

**CONSIGLIO DIRETTIVO**

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è composto da otto Consiglieri. Sette di essi sono eletti dall'Assemblea Generale dei soci, durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti. Uno è nominato dall'ENCI e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell'ENCI. Il Consigliere così nominato deve relazionare annualmente all'ENCI circa l'andamento del Club nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono ri-

chieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello statuto sociale dell'ENCI.
Qualora durante il triennio venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri elettivi, questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno fino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri (e cioè 5), l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio stesso. Nel caso infine che venissero a mancare tutti i consiglieri elettivi ed anche il consigliere di nomina ENCI, saranno i membri del collegio Sindacale o il Revisore Unico a convocare, entro due mesi da tale stato di fatto, l'Assemblea Generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni. Il Consiglio Direttivo redige il Regolamento di attuazione dello Statuto e le sue modifiche, che sottopone alla approvazione dell'Assemblea.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla nomina del Presidente e di uno o due Vice Presidenti di uno oppure due segretari ed eventualmente di un cassiere. Il Presidente ed il Vice Presidente devono essere eletti tra i consiglieri; il segretario ed il cassiere possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro. Il ruolo di Segretario e/o cassiere non potranno mai essere affidati al Consigliere di nomina ENCI.

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri o il Collegio dei Sindaci/Revisore Unico.
Gli avvisi di convocazione, portanti l'ordine del giorno, sono diramati dal Presidente e spediti dal Segretario almeno sette giorni prima di ciascuna riunione, nel computo dei giorni si include il giorno di diramazione dell'avviso ed il giorno fissato per l'adunanza del Consiglio.

Gli avvisi di convocazione oltre che ai membri del Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Sindaci/Revisore Unico sono trasmessi, per conoscenza, anche al Comitato dei Probiviri.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano di età.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Qualora la totalità dei consiglieri e dei Sindaci/Revisore unico sia favorevole il Consiglio Direttivo potrà riunirsi anche telematicamente o in videoconferenza o in qualunque altro modo che consenta la reale partecipazione di tutti gli aventi diritto a partecipare.
I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

**IL PRESIDENTE**

Articolo 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Club sia nei rapporti interni sia in quelli esterni, vigila e cura perché siano attuate tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, provvede affinché si osservino le disposizioni statutarie e la disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio Direttivo disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.
Il Club presta all'ENCI piena collaborazione, in particolare il Presidente del Club ha l'onere di:
- dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste d'informazioni e chiarimenti avanzate dall'ENCI;
- comunicare all'ENCI le variazioni all'elenco dei soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività del Club, trasmettendo altresì gli atti adottati dal Club in merito alla disciplina e all'organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dall'ENCI.
Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente Onorario anche non consigliere purché socio. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, ma senza diritto di voto.

**IL COLLEGIO SINDACALE o IL REVISORE UNICO**

Articolo 20

La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi più uno

supplente o da un Revisore Unico eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, durano in carica tre anni solari, restano in carica comunque fino a quando l'Assemblea Generale dei Soci non ha provveduto alla elezione del nuovo Collegio Sindacale o del nuovo Revisore Unico e possono essere rieletti. I sindaci e/o il Revisore Unico possono anche non essere soci. Il Revisore Unico deve essere iscritto all'albo dei Revisori dei Conti ed esperti contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia (o altro Ministero secondo le disposizioni di legge in vigore al momento). I Sindaci effettivi o il Revisore Unico hanno la facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.

**IL COMITATO DEI PROBIVIRI**

Articolo 21

Il Comitato dei Probiviri del Club è formato da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea Generale fra i soci che non ricoprano già la carica di Consigliere o Sindaco/Revisore Unico e durano in carica tre anni solari , restano in carica comunque fino a quando l'Assemblea Generale dei Soci non ha provveduto all'elezione del nuovo Comitato dei Probiviri e possono essere rieletti. Almeno uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Comitato dei Probiviri, questi sarà sostituito da uno dei due supplenti che sarà nominato da un Comitato dei Probiviri straordinario formato dai Probiviri effettivi più i Probiviri supplenti. Il membro così nominato resterà in carica fino alla prima Assemblea Generale, che provvederà alla nomina definitiva ed alla integrazione a completamento dei membri del Comitato dei Probiviri.

Il Comitato dei Probiviri può nominare al proprio interno un Proboviro che firmi le comunicazioni di qualsiasi genere e tipo a nome di tutto il comitato.

**PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE**

Articolo 22

Il patrimonio del Club è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili;

b) dalle somme accantonate;

c) da qualsiasi altro bene che gli sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate del Club sono costituite:

a) dalle quote annuali versate dai soci;

b) da eventuali contributi concessi da Enti o persone;

c) dalle attività di gestione;

d) da qualsiasi altro provento pervenuto a titolo legittimo.

Articolo 23

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l'Assem-

blea Generale dei Soci, con l'approvazione del rendiconto, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il rendiconto consuntivo approvato dall'Assemblea Generale dei Soci va trasmesso in copia all'ENCI.
Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall'esercizio dell'attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti tra i soci, ma potranno essere devoluti al finanziamento di iniziative che il Club programmerà per esercizi successivi a quelli nei quali si sono formati, fatta salva la possibilità di devoluzioni e/o distribuzioni imposte dalla legge.

## NORME DISCIPLINARI

### Articolo 24

Ogni socio è tenuto a rispettare il presente Statuto, lo Statuto dell'ENCI ed il relativo Regolamento di attuazione, le disposizioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, tutti i Regolamenti dell'ENCI nonché le regole della deontologia e della correttezza sportiva. I soci sono soggetti alle decisioni del Comitato dei Probiviri del Club nonché alle commissioni di disciplina dell'ENCI.
La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Comitato dei Probiviri. Le decisioni del Comitato dei Probiviri del WEIMARANER CLUB ITALIA sono appellabili avanti alla commissione di disciplina di seconda istanza dell'ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo di raccomandata a.r., con copia, sempre a mezzo di raccomandata a.r., per conoscenza al Presidente del club, nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell'Enci.
Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza dei tre membri effettivi del Comitato dei Probiviri.
Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, questo verrà sostituito da un supplente.
Qualora tutti i membri del comitato dei probiviri siano consenzienti, le riunioni del comitato potranno tenersi anche in via telematica, nel qual caso eventuali comunicazioni a soci, all'ENCI e a terzi in generale, saranno firmate e spedite dal proboviro di cui all'art. 21 ultimo comma.
Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto firmate ed indirizzate al Consiglio Direttivo che, presane visione, le inoltra direttamente e senza indugio al Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri si pronuncia con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivol-

togli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie controdeduzioni dopo aver sentito il Presidente del Club.
In caso di mancanze particolarmente gravi il Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali, dandogliene comunicazione a mezzo di raccomandata a.r., in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere trasmessa la denuncia con la massima urgenza, abbiano a pronunciarsi definitivamente.
I provvedimenti disciplinari che il Comitato dei Probiviri può adottare a carico di un socio del Club sono:
a) censura;
b) sospensione fino ad un massimo di tre anni;
c) proposta all'Assemblea Generale dei Soci di espulsione.
In questo caso il Comitato dei Probiviri chiederà formalmente per iscritto al Presidente del Club di iscrivere all'ordine del giorno della prima Assemblea Generale dei Soci utile, la proposta di espulsione.
Il Weimaraner Club Italia, ottempera e da esecuzione nei confronti dei propri soci alle decisioni assunte dalle Commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell'ENCI.

**SCIOGLIMENTO**

Articolo 25

In caso di scioglimento l'Assemblea Generale dei soci, sentito il Collegio Sindacale ovvero il Revisore Unico e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà destinato esclusivamente a favore di associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa devoluzione imposta per legge.

**NORME FINALI**

Articolo 26

Tutte le cariche in seno al Club sono gratuite.

Articolo 27

Il presente Statuto, dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato.
Qualsiasi modifica non potrà essere proposta all'Assemblea Generale dei Soci se non dal Consiglio Direttivo del Club, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata da tutti i proponenti.
Le deliberazioni di modifica dello statuto devono essere approvate a maggioranza dei presenti, in proprio e per delega, da un'assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
Le modifiche allo Statuto del Club, prima di essere presentate all'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione, devono essere comunicate all'ENCI, per ottenerne la necessaria preventiva approvazione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso.

Articolo 28

Il WEIMARANER CLUB ITALIA riconosce il potere di indirizzo, vigilanza, controllo e sanzione in capo all'ENCI ed in particolare il potere dell'ENCI di nominare un Commissario Straordinario o ad acta, nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo statuto sociale ENCI, nonché dal Regolamento di attuazione del medesimo.

Articolo 29

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali del diritto.

F.to: Filippo Porro

F.to: MICHELE DAL MASO (L.S.)